



In collaborazione con



RENTRI

È arrivata la nuova tracciabilità!

In vigore il **decreto ministeriale** che
disciplina il **nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti**

R.E.N.T.R.I.

DECRETO LEGISLATIVO 152/06 e smi

ARTICOLO 188 BIS sostituito dal D. Lgs. 116/2020 e modificato dal D. Lgs. 213/2022

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 213/2022 (16 giugno 2023), la disciplina istitutiva del Rentri è stata trasferita dall'articolo 6 del D.L. 135/2018 all'articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006.

R.E.N.T.R.I.

ARTICOLO 188 BIS SOSTITUITO dal D. Lgs. 116/2020 e modificato dal D. Lgs. 213/2022

SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

L'articolo stabilisce le regole, gli obiettivi e i principi di funzionamento.....ora anche i soggetti obbligati...

Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale

LA NUOVA TRACCIABILITÀ

ARTICOLO 188 BIS SOSTITUITO dal D. Lgs. 116/2020 e modificato dal D. Lgs. 213/2022

Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene tuttavia demandata a successivi decreti ministeriali che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti.

Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto...continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto

R.E.N.T.R.I.

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023

Decreto 4 aprile 2023, n. 59

«Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

ENTRATA IN VIGORE 15 GIUGNO 2023

R.E.N.T.R.I.

Il Decreto definisce

- ❖ **i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- ❖ **i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;**
- ❖ le modalità per la condivisione dei dati con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché' le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
- ❖ le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- ❖ le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
- ❖ le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario.

MUD 2023 – RICORDIAMO CHE..

SCHEMA DECRETO

TITOLO I – Disposizioni Generali (artt. 1-3)

TITOLO II - Registro Cronologico di Carico e Scarico e Formulario di Identificazione (artt. 4-9)

TITOLO III - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (artt. 10-22)

TITOLO IV – Disposizioni abrogative e finali (23-24)

R.E.N.T.R.I.

SCHEMA DECRETO

ALLEGATO I

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO II

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

ALLEGATO III

CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA

R.E.N.T.R.I.

TITOLO I – Disposizioni Generali (artt. 1-3)

Art. 3 - Definizioni

- a) «**unità locale**»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, **nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione**, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;
- b) «**operatore**»: il soggetto iscritto al RENTRI;
- c) «**sistema gestionale**»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti;
- d) «**utente**»: il soggetto che accede, **mediante strumenti di autenticazione digitale**, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

REGISTRO – RENTRI – TITOLO II

ART. 4 – Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

Modello riportato in allegato I

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

- a) **sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea**, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA;
- b) **a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale**, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI

REGISTRO – RENTRI – TITOLO II

ART. 4 – Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

La compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1) **le registrazioni sono rese consultabili** agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;

2) **i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;**

3) **qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;**

4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

REGISTRO – RENTRI – MODELLO – ALLEGATO 1

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
1) Registrazione n.	<input type="text"/> / a a	8) Codice EER	<input type="text"/>
2) Del	<input type="text"/> g <input type="text"/> g m m a a	9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto	<input type="text"/>
3) Carico	<input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE	11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="text"/>
4) Scarico	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR	12) Stato fisico	<input type="text"/>
5) Riferimento operazione		13) Quantità	<input type="text"/>
n	<input type="text"/> / a a	14) Unità di misura	<input type="text"/> kg <input type="checkbox"/> l
n	<input type="text"/> / a a	15) Destinato a	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR
n	<input type="text"/> / a a	16) Categoria AEE	<input type="text"/>
n	<input type="text"/> / a a	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	<input type="checkbox"/>
n	<input type="text"/> / a a	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:	<input type="text"/> / a a
n	<input type="text"/> / a a	del	<input type="text"/> g <input type="text"/> g m m a a
6) Rettifica		MATERIALI (solo Impianti)	
Reg.n.	<input type="text"/> / a a	19) Materiale	<input type="text"/>
Del	<input type="text"/> g <input type="text"/> g m m a a	20) Altro	<input type="text"/>
7) Stoccaggio istantaneo		21) Quantità (Kg)	<input type="text"/>
Data calcolo	<input type="text"/> g <input type="text"/> g m m a a		
42) Annotazioni:			
<input type="text"/>			

REGISTRO – RENTRI – MODELLO – ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
22) Num. Formulario	<input type="text"/>	Produttore	
22b) Trasp. Trasfrontaliero	<input type="text"/> Tipo <input type="text"/>	30) Denominazione	<input type="text"/>
23) Data inizio trasporto	g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a <input type="text"/>	31) Codice fiscale	<input type="text"/>
ESITO CONFERIMENTO)	
24) Data fine trasporto	g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a <input type="text"/>	32) Indirizzo/luogo di produzione	<input type="text"/>
25) Peso verificato a destino	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg	Trasportatore	
Respingimento:		33) Denominazione	<input type="text"/>
26) Tipologia	<input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	34) Codice fiscale	<input type="text"/>
27) Quantità	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	35) N. Iscrizione Albo:	_____
28) Unità di misura	kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>	Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
29) Causale	NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro: <input type="text"/>	36) Denominazione	<input type="text"/>
		37) Codice fiscale	<input type="text"/>
		38) N. Autorizzazione:	_____
		Intermediario o Commerciante	
		39) Denominazione	<input type="text"/>
		40) Codice fiscale	<input type="text"/>
		41) N. Iscrizione Albo:	_____

FIR – RENTRI – TITOLO II

ART. 5 – Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto MODELLO ALLEGATO II

Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

...h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario

FIR – RENTRI – TITOLO II

ART. 6 – Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

PER I PRODUTTORI NON ISCRITTI AL RENTRI

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed è identificato da un Codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il Rentri.

L'applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del Codice univoco su ciascun formulario.

FIR – RENTRI – TITOLO II

ART. 6 – Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

Stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore.

Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.

Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
- b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
- c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal Rentri secondo le procedure operative di cui all'articolo 21

FIR – RENTRI – TITOLO II

ART. 7 – Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è **un documento informatico** il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

E' **vidimato digitalmente** tramite l'assegnazione di un Codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il Rentri che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.

Il formulario **viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati**, in modo da assicurare la **progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto**. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di **strumenti di sottoscrizione elettronica**, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8

FIR – RENTRI – TITOLO II

ART. 7 – Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto o in alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale **mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.**

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, sono garantite in qualunque momento la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al Rentri rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori....

FIR – RENTRI – TITOLO II

ART. 7 – Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

La trasmissione del formulario controfirmato e **datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del Rentri e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b)**, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il formulario è così reso disponibile dal Rentri a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 15 dicembre 2025

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		REGISTRO		REGISTRO: n registrazione															
		g	g	m	m	a	a	No								a	a				
1) Produttore	Denominazione											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:									
	Unità locale:																				
	CF																				
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo		N. Iscr.Albo:																	
2) Detentore	Denominazione																				
	Unità locale:																				
	CF																				
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo		N. Iscr.Albo:																	
3) Destinatario	Denominazione																				
	Unità locale:																				
	CF																				
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo		N. Iscr.Albo:																	
4) Trasportatore (nel caso di trasporto su più tratte compilare l'allegato)	Denominazione																				
	CF																				
	N. Iscr.Albo:																				
5) Intermediario o Commerciante (nel caso di più)	Denominazione																				
	CF																				
	N. Iscr.Albo:																				
6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:		Descrizione																	
Provenienza: Urbano		Speciale		Caratteristiche di pericolo (H)																	
Quantità:				kg		l		Verificato in partenza													
Stato fisico:		SP	S	L	FP	VS	Caratt. Chimico/Fisiche:														
Analisi/rapporto di prova		Classificazione		Nr.		Valida al:										g	g	m	m	a	a
Trasporto ADR		Classe pericolo:		N.ONU		Note:															
Aspetto esteriore dei rifiuti:		Num. Colli		Rinfusa																	
7) Firma Produttore/Detentore																					
8) Nome e Cognome conducente																					
Targa mezzo												Targa rimorchio									
9) Ora/Data inizio trasp.		h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a									

R.E.N.T.Ri. NUOVO MODELLO FIR ALLEGATO II

9) Ora/Data inizio trasp.		h h m m - g g m m a a												
Percorso (se diverso dal più breve):														
10) MICRORACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")														
11) Firma conducente:														
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO														
Accettazione		Acc. per intero				Acc. parzialmente				Respinto		In attesa di verifica analitica		
Quantità accettata						Kg				Causale: NC IR A				
Quantità respinta						Kg								
Ora/Data arrivo		h h m m - g g m m a a Firma del Destinatari												
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originar													
	CF													
	N° FIR:													
	Quantità residua:						Kg				Causale:			
N. Iscr.Albo:														
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportator													
	Targa mezzo				Targa rimorchio									
	CF													
	Iscr.Albo:													
	Cognome e nome del conducente:						Presenza in carico rimorchio precedente:							
Ora/Data presa		h h m m - g g m m a a Firma Conducent												
15) Sosta tecnica	Luogo di stazionamento:													
	Ora/Data sospensione trasporto		h h m m - g g m m a a											
	Ora/Data ripresa trasporto		h h m m - g g m m a a											
16) II° Destinatario	Denominazione													
	Unità locale:													
	Cod.Fis													
	N.Aut./Comunicazione:						Tipo:							
	Quantità accettata						Kg							
	Ora/Data arrivo		h h m m - g g m m a a Firma del Destinatari											
17) Annotazioni														

R.E.N.T.Ri. NUOVO MODELLO FIR ALLEGATO II

FORMULARIO	DATA EMISSIONE	TRATTE		
N°	gg/mese/anno			
TERMINALISTI				
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____
L. Albo: _____		L. Albo: _____		L. Albo: _____
Preso in carico _____		Preso in carico _____		Preso in carico _____
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____
Firma terminalista: _____		Firma: _____		Firma: _____
TRATTA FERROVIARIA				
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____
Treno: _____ RID <input type="checkbox"/>		Treno: _____ RID <input type="checkbox"/>		Treno: _____ RID <input type="checkbox"/>
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____
L. Albo: _____		L. Albo: _____		L. Albo: _____
Tratta 1 _____		Tratta 2 _____		Tratta 3 _____
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____
Firma: _____		Firma: _____		Firma: _____
TRATTA MARITTIMA				
GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____
Nave: _____ IMDG <input type="checkbox"/>		Nave: _____ IMDG <input type="checkbox"/>		Nave: _____ IMDG <input type="checkbox"/>
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____
L. Albo: _____		L. Albo: _____		L. Albo: _____
Preso in carico _____		Preso in carico _____		Preso in carico _____
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____
Firma: _____		Firma: _____		Firma: _____
II TRATTA TERRESTRE				
II VETTORE TERRESTRE 1		II VETTORE TERRESTRE 2		II VETTORE TERRESTRE 3
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____
L. Albo: _____		L. Albo: _____		L. Albo: _____
Cognome e nome: _____		Cognome e nome: _____		Cognome e nome: _____
Targa Automezzo _____		Targa Automezzo _____		Targa Automezzo _____
Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____
Preso in carico rimorchio precedente <input type="checkbox"/>		Preso in carico rimorchio precedente <input type="checkbox"/>		Preso in carico rimorchio precedente <input type="checkbox"/>
Preso in carico _____		Preso in carico _____		Preso in carico _____
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____
Firma: _____		Firma: _____		Firma: _____
INTERMEDIARIO				
INTERMEDIARIO 1		INTERMEDIARIO 2		INTERMEDIARIO 3
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____
L. Albo: _____		L. Albo: _____		L. Albo: _____
Annotazioni: _____				

R.E.N.T.Ri. NUOVO MODELLO FIR ALLEGATO II

FORMULARIO		DATA EMISSIONE						MICROBACCOLTA	
		g	g	m	a	a			
2) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
3) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
4) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
5) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
6) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
7) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
8) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
9) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
10) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								

R.E.N.T.Ri. NUOVO MODELLO FIR ALLEGATO II

RENTRI – TITOLO II – NUOVI MODELLI DA QUANDO?

ART. 9 – Applicabilità dei nuovi modelli

I nuovi modelli sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).

DAL 15 DICEMBRE 2024

Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21.....

Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

MUD 2023 – modulistica

TITOLO III - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (artt. 10-22)

ART. 10 - Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale

Il registro elettronico nazionale è gestito dal MASE e utilizza la piattaforma telematica dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle CCIAA.

E' costituito da:

- ❖ Una sezione Anagrafica degli operatori, contenente anche le relative autorizzazioni per lo svolgimento delle attività;
- ❖ Una sezione Tracciabilità, contenente i dati degli adempimenti ambientali (artt. 190 e 193 Codice Ambientale) e i dati della geolocalizzazione dei percorsi di trasporto.

R.E.N.T.Ri. – Titolo III – SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 12 – ISCRIZIONE AL RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al Rentri, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, **i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

- a) gli Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i **produttori di rifiuti pericolosi**, fatto salvo quanto previsto **dal comma 3 dell'articolo 9**;
- c) gli Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

R.E.N.T.Ri. – Titolo III – SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 12 – ISCRIZIONE AL RENTRI

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

R.E.N.T.Ri. – Titolo III – SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 12 – ISCRIZIONE AL RENTRI

Comma 9

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al Rentri gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c. che non producono rifiuti pericolosi

ART. 13 – TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE

*Gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8 (CAT. 2 BIS), del decreto legislativo n. 152 del 2006, **si iscrivono quando obbligati come produttori***

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 12 – ISCRIZIONE AL RENTRI

L'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del Rentri **le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all'articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa.**

L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 13 – TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE

- a) a decorrere dal diciottesimo mese (**15 dicembre 2024**) ed entro i sessanta giorni successivi, per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
- b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (**15 giugno 2025**) ed entro i sessanta giorni successivi, per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal trentesimo mese (**15 dicembre 2025**) ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 14 – Contributo annuale e diritto di segreteria

La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Rentri è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale.

Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria

<i>CLASSI DI UTENTI</i>	<i>DIRITTO DI SEGRETERIA</i>	<i>CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)</i>	<i>CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)</i>
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 15 – Trasmissione dei dati al sistema informatico Rentri

A decorrere **dalla data di iscrizione**, gli operatori obbligati alla tenuta del **registro di carico e scarico** provvedono alla trasmissione al Rentri dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.

*La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata **con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione**. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.*

A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) (**15/12/2025**), gli Enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, **sono tenuti alla trasmissione al Rentri dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi**, emessi con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8..(FIR DIGITALE)

*Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, **il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi**. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 **procede il produttore iniziale**.*

Il Rentri rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 16 – SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE

Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, **i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di idonei sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.**

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 17 – ISCRIZIONE ANGA

A partire dai diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento, **la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla Categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.**

Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere.

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 18 – DELEGHE

I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, **delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.**

A tal fine, i **soggetti delegati** ai sensi del presente articolo sono tenuti a:

- a) iscriversi al Renti in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21;
- b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.

I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 19 – Utilizzo e accesso ai dati presenti nel Rentri

Il Rentri è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994...

A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il Rentri **rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare**, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 21 – MODALITA' OPERATIVE

Le procedure operative sono disposte dalla DG del MASE competente, sentito l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, definisce **entro centottanta giorni (12/12/2023)** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **con uno o più decreti direttoriali**:

- a) le **modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI** e il suo funzionamento anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2016/679;
- b) le **istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori** al RENTRI;
- c) i **requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI** con i sistemi adottati dagli operatori;
- d) le **modalità di compilazione dei modelli** di cui agli articoli 4 e 5;
- e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- f) i **manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti**;
- g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20.

Tali documenti saranno disponibili sul sito del RENTRI...

AD OGGI NON CI SONO!!!

R.E.N.T.Ri. – Titolo III

ART. 22 – Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti Ce

Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al **regolamento (Ce) n. 1013/2006** nonché del documento commerciale di cui al **regolamento (Ce) n. 1069/2009** e le relative modalità di interoperabilità sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

R.E.N.T.Ri. – Titolo IV

ART. 23 – Abrogazioni

A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

SANZIONI RENTRI

ARTICOLO 258

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, **la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 -bis , nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.**

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 -bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.



In collaborazione con



Grazie per l'attenzione!